

II DIREZIONE

3.1) APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il seguente Regolamento istitutivo della Scuola di Dottorato di Ateneo

Regolamento Istitutivo della Scuola di Dottorato

Indice:

Articolo 1 – Organizzazione e funzionamento della Scuola di Dottorato

Articolo 2 – Organi

Articolo 3 – Presidente

Articolo 4 – Giunta

Articolo 5 – Consiglio della Scuola

ART. 1 - Organizzazione e funzionamento della Scuola di Dottorato

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Dottorato.
2. La Scuola riunisce tutti i Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo e i Dottorati di Interesse Nazionale a cui l'Ateneo partecipa.
3. La Scuola promuove e organizza attività trasversali allo scopo di incrementare la visibilità internazionale e di condividere le migliori pratiche per le attività di terza missione dei Corsi di Dottorato.
4. L'Ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della Scuola.
5. In particolare, la Scuola:
 - a) favorisce l'interazione tra i diversi Corsi di Dottorato e promuove le attività formative comuni, con l'obiettivo di valorizzare l'offerta formativa dottorale attraverso sinergie tra i singoli Corsi di Dottorato;
 - b) promuove e dà seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
 - c) organizza e gestisce le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato;
 - d) promuove e incentiva la collaborazione con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, in forma anche interdisciplinare, coerentemente con gli obiettivi formativi ed i programmi di studio dei corsi di Dottorato;
 - e) promuove la collaborazione con il territorio e il sistema delle imprese favorendo l'attivazione di percorsi di dottorati in convenzione, di alto apprendistato e corsi di dottorato industriale;

Pubblicato in data 30 maggio 2023

- f) analizza periodicamente, secondo criteri e modalità fissati dall'Ateneo, i risultati dei corsi di dottorato;
 - g) incentiva, d'intesa con i Coordinatori interessati, attività didattiche disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, anche orientate alla terza missione;
6. Non rientra nei compiti della Scuola l'istituzione, l'attivazione e la programmazione scientifica e didattica dei singoli Corsi di Dottorato che si svolge in completa autonomia, d'intesa con i Dipartimenti di Ateneo a cui essi afferiscono.

ART. 2 - Organi

1. Sono organi della Scuola:
- il Presidente
 - la Giunta
 - il Consiglio.

ART. 3 - Presidente

1. Il Presidente, delegato dal Rettore, è nominato tra i professori ordinari dell'Ateneo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
2. Il Presidente rappresenta la Scuola, coordina e sovrintende alle attività della Scuola e presiede la Giunta e il Consiglio.
3. Il Rettore, sentito il Presidente, può nominare tra i professori ordinari dell'Ateneo, componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Il Presidente è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dalla Giunta.
5. Sono compiti del Presidente:
 - a) rappresentare la Scuola nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - b) presentare annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione;
 - c) convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio;
 - d) elaborare unitamente alla Giunta e sottoporre al Consiglio le modifiche di Regolamento che, una volta deliberate, vengono trasmesse agli Organi dell'Ateneo per l'approvazione;
 - e) promuovere sistemi di valutazione esterna degli obiettivi formativi, degli sbocchi professionali e del livello di formazione dei dottorandi con il coinvolgimento di esperti anche internazionali;
 - f) proporre azioni che aumentino la visibilità e l'attrattività internazionale dell'Ateneo per quanto riguarda la formazione dottorale.

ART. 4 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, da sei Coordinatori effettivi e sei Coordinatori supplenti dei corsi di Dottorato di Ricerca in rappresentanza delle sei Macroaree. Ciascun rappresentante, sia effettivo sia supplente, è designato dai Coordinatori delle rispettive Macroaree. Fa parte della Giunta, senza diritto di voto e con funzioni di segretario, anche il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo di riferimento che assume la funzione di



Pubblicato in data 30 maggio 2023

Responsabile della Scuola. I componenti della Giunta sono nominati dal Rettore, rimangono in carica per tre anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

2. La Giunta è convocata dal Presidente e comunque qualora lo richiedano almeno i due terzi dei componenti effettivi. La Giunta è convocata tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si riduce a ventiquattro ore.

Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione e, comunque, le sedute sono valide quando il numero dei presenti è almeno la metà più uno dei componenti.

3. Le delibere della Giunta sono adottate con il quorum strutturale pari alla metà più uno dei componenti aventi diritto, anche in caso di assenti giustificati. In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del Presidente della Scuola.

Gli astenuti non sono considerati tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione ma sono comunque computati per la validità della votazione.

4. Di ogni seduta della Giunta deve essere redatto il verbale. La verbalizzazione delle sedute della Giunta deve contenere una sintesi della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno; ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, fornendone per iscritto il testo autentico prima della definitiva approvazione della Giunta stessa, nonché l'esito della votazione su ciascun argomento per il quale la medesima sia richiesta, con indicazione nominativa di contrari e astenuti.

5. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del Presidente, solo in sede di discussione, di persone esterne, compresa una rappresentanza dei dottorandi la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

6. Alle sedute della Giunta è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto, al solo fine di coadiuvare il Segretario verbalizzante.

7. La Giunta su mandato del Consiglio assolve i seguenti compiti:

- a) raccoglie le proposte di attivazione di nuovi Corsi di dottorato deliberate dai Dipartimenti interessati, compresi i Corsi in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali;
- b) delibera ogni anno la proposta di riparto delle borse di studio, dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario dando mandato al Presidente di sottoporlo agli Organi dell'Ateneo;
- c) coordina la raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione dell'attività dei Corsi di Dottorato anche sulla base delle richieste dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;
- d) raccoglie e condivide le informazioni relative alle collaborazioni con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali con l'obiettivo di incrementare le cotutele e i titoli congiunti;
- e) raccoglie e condivide le informazioni relative alle collaborazioni con il sistema delle imprese, sia in ambito nazionale sia internazionale;
- f) propone la tempistica delle procedure amministrative relative alla attivazione e al rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca;



Pubblicato in data 30 maggio 2023

- g) propone azioni dirette a sostenere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti di Dottorato, nonché la presenza di laureati provenienti da Università estere nei Corsi di Dottorato;
- h) promuove lo sviluppo dell'offerta dei necessari servizi di accoglienza anche residenziali destinati ai dottorandi, in particolare a quelli provenienti dai paesi dell'Unione Europea e dai paesi emergenti, nonché a quelli Italiani provenienti da altre regioni;
- i) promuove il reperimento delle risorse per il sostegno a dottorandi fuori sede e per le esigenze specifiche di funzionamento dei Corsi;
- j) istruisce la stipula di convenzioni con soggetti esterni e gli accordi di cooperazione internazionale, previa approvazione del Consiglio nel caso di convenzioni e accordi di interesse generale;
- k) esercita eventuali altre funzioni attribuite dal Consiglio;
- l) propone al Consiglio modalità e calendario delle cerimonie di conferimento dei titoli di Dottore di Ricerca.

ART. 5 – Consiglio

1. Il Consiglio è costituito:

dai Coordinatori dei corsi di Dottorato;

dai responsabili scientifici dei Dottorati Nazionali a cui partecipa l'Ateneo;

dal Presidente;

dal Responsabile amministrativo della Scuola che assume le funzioni di Segretario;

2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto i Direttori di Dipartimento.

3. Il Consiglio può costituire gruppi di lavoro specifici per le azioni previste dalla Scuola che avranno compiti di proposta per la Giunta.

4. Sono compiti del Consiglio:

- a) operare come raccordo propositivo, consultivo ed informativo tra la Scuola, i Dipartimenti, i Collegi dei docenti e i dottorandi di ricerca;
- b) coordinare l'attività didattica e scientifica promossa dai Collegi dei docenti dei Corsi promuovendo le iniziative interdisciplinari tra diversi Corsi di dottorato;
- c) definire le tempistiche procedurali dei Corsi riguardo all'emissione dei bandi, agli esami di ammissione, ai passaggi d'anno, agli esami finali, alle cerimonie di conferimento titoli;
- d) verificare la produzione scientifica dei dottorandi;
- e) attuare il monitoraggio sulle attività professionali svolte dai dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo;
- f) promuovere iniziative interdisciplinari, con particolare riguardo all'attivazione di insegnamenti di carattere trasversale tra i Corsi;
- g) promuovere e organizzare eventi di disseminazione delle attività dei corsi di dottorato;
- h) approvare le relazioni predisposte dal Presidente;
- i) promuovere la valorizzazione della ricerca applicata attraverso il collegamento con le imprese del territorio;

Pubblicato in data 30 maggio 2023

- j) promuovere azioni dirette a sostenere la mobilità internazionale, oltre che nazionale, dei dottorandi, in entrata e in uscita;
 - k) proporre alla Giunta i nominativi degli esperti di cui alla lettera e), comma 5, dell'art. 3;
 - l) proporre la costituzione di gruppi di lavoro interni su determinate tematiche e/o azioni di interesse per le attività della Scuola.
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

LA DIRETTRICE GENERALE f.f.

IL RETTORE